

<b>R.G. N.</b>  <b>1</b>	<b>del</b>  <b>03/01/2022</b>	<b>REGISTRO GENERALE</b>
--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

## **UNIONE COMUNI “MARMILLA”**

Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar  
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

### **AREA TUTELA DEL PAESAGGIO**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

<b>Proposta N. 1</b> <b>Del</b> <b>03/01/2022</b>	<b>OGGETTO:</b> Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii.) per opere eseguite in assenza di titolo edilizio - Richiedente: Pitzalis Valentino - Pos. 87/2021
---	---

L'anno **duemilaventidue** il giorno **tre** del mese di **gennaio** nel proprio ufficio.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 1 del 07.01.1977 e n. 31 del 13.11.1998;

**VISTI** gli artt. 57 e 74 del D.P.R. 10.06.1979, n. 348;

**VISTO** l'articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il DPR 139/2010.

**VISTO** il Regio Decreto 03.06.1940, n. 1357;

**VISTO** il D.P.R.S. 7.9.2006 n. 82, di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – Primo Ambito Omogeneo;

**VISTA** la Determinazione n. 4890/DG del 29.10.2012, così come modificata dalla Determinazione n.

1089/DG del 02/08/2021 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione Autonoma della Sardegna che include l'Unione Comuni "Marmilla" nell'elenco degli Enti idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio;

**VISTO** l'art.3 della L.R. n.28 del 12.08.1998 che elenca gli interventi di competenza degli Enti idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria delegata in materia di paesaggio;

**VISTA** l'istanza del Pitzalis Valentino, assunta agli atti d'ufficio attraverso portale SUAPE codice univoco PTZVNT69M05L463L-08052021-0704.310369, in data 26/05/2021 prot. 2970, pos. n. 87/2020, tesa ad ottenere il rilascio dell'Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii.), avente ad oggetto "Accertamento di conformità per opere eseguite in assenza di titolo edilizio" per le opere eseguite nell'immobile sito in via Canali 17 nel Comune di Tuili;

**VERIFICATO** che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione ricade nel territorio del Comune di Tuili, in ambito vincolato per effetto dell'art. 142 del D. Lgv 42/2004 Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi (RD 11.12.1933 n. 1775) e relative sponde (150 m) e ss.mm.ii. dell'art. 136 D.Lgv 42/2004 (D.M. 09 maggio 1983);

**VERIFICATA** la completezza della documentazione presentata dall'interessato ai sensi dell'art. 146, comma 3, D. Lgs. 42/2004, di seguito elencata:

- Relazione Paesaggistica;
- Relazione tecnica;
- Elaborati tecnici (tav 1-7)

**RILEVATO** che il progetto prevede l'accertamento delle seguenti opere:

- Diversa distribuzione interna;
- Diverse bucatore;
- Presenza di una copertura smontabile;
- Presenza di volumi tecnici;

**VISTA** la Relazione Paesaggistica prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005, da cui risultano lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti delle trasformazioni sul paesaggio e gli elementi di mitigazione e compensazione;

**RICHIAMATA** la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento predisposta da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e trasmessa, in data 22/09/2021, prot. SUAPE, alla Soprintendenza competente per territorio unitamente alla documentazione presentata dall'istante, ai fini del rilascio del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 146, comma 8, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., nonché la contestuale comunicazione all'interessato dell'avvio del relativo procedimento;

**CONSIDERATO** che la citata Soprintendenza non ha reso nei termini di legge il parere vincolante ed obbligatorio prescritto dall'art. 146, comma 5, D. Lgs. 42/2004;

**VERIFICATA** la compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici tutelati dal vincolo nonché la sua conformità alle disposizioni contenute nel P.P.R. senza alcuna prescrizione;

**VISTA** la dichiarazione del tecnico Geom. Antonio Onnis con la quale si attesta che le opere sono state realizzate antecedentemente all'imposizione del vincolo;

**RICHIAMATO** il parere del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. 13373 del 05/05/2016, allegato al presente parere, che prende in esame le verifiche a cui deve essere sottoposto un fabbricato realizzato in assenza o difformità dal titolo edilizio;

**DATO ATTO** che, sulla base del sopracitato parere, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per un immobile realizzato precedentemente all'apposizione del vincolo deve essere effettuata come autorizzazione paesaggistica postuma ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e che non trova applicazione il divieto di sanatoria "ex post" nel caso di realizzazione di volumi o superfici utili non autorizzate "ab origine";

**RITENUTO** di dover provvedere in merito in applicazione dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 9 della Legge regionale 12.08.1998, n. 28;

#### **DETERMINA**

1. Di dare atto che il procedimento riguarda l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, relativa alle opere abusivamente realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, consistenti nelle opere descritte nella documentazione tecnica presentata attraverso portale SUAPE codice univoco PTZVNT69M05L463L-08052021-0704.310369 per il fabbricato sito in via Canali n° 17 nel Comune di Tuili;
2. Di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate;
3. La presente autorizzazione, costituisce provvedimento autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento e non costituisce titolo per l'esecuzione delle opere in relazione al quale è compito del Comune accertare la rispondenza alle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica.
4. Ogni eventuale variante al progetto approvato dovrà essere preventivamente autorizzata da questo Servizio per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004.
5. Viene contestualmente trasmessa alla Soprintendenza ed agli enti pubblici territoriali interessati, ai sensi dell'art. 146, comma 11, del D. Lgs. 42/2004;
6. Resta fermo l'obbligo dell'osservanza di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, ricorso gerarchico al Responsabile del Servizio Tutela del Paesaggio dell'Unione dei Comuni "Marmilla", ai sensi degli artt. 21 e 24 della L.R. 31/98, secondo le modalità di cui alla L. 1199/1971.

E' ammesso altresì, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Ing. Alessio Ortu

**Il Responsabile del Servizio**  
**f.to Ing. Alessio Ortu**

**N° 5 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Sanluri, li 03/01/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**f.to Ing. Alessio Ortu**